

GIOVANNI AQUARO

## Godspeed and farewell

*“Rules exists for your safety and for that of your team. They are not flexible, nor am I. Either obey them, or you’re history!”*

(Viper - Top Gun, 1986)

Se è vero che la sicurezza è un’esigenza universalmente condivisa nonchè il parametro su cui si misura l’equilibrio di un qualsiasi sistema complesso, altrettanto vero è che in ambito aeronautico questa esigenza diviene condizione fondamentale dell’esistenza stessa del sistema, da ricercare ed ottenere attraverso lo sviluppo e il controllo del perfetto funzionamento di un complesso processo di standardizzazione che necessariamente coinvolge tutti gli operatori, a qualsiasi livello di complessità, di una organizzazione aeronautica<sup>1</sup>. Se è poi vero che, tra le varie possibili, è il c.d. fattore umano<sup>2</sup> ad emergere come la causa preponderante di incidenti o inconvenienti gravi di volo<sup>3</sup>, altrettanto

1. Si parla, in proposito, di *Safety Managent Systems*, il cui scopo principale è quello di assicurare che le organizzazioni – oltre a garantire la mera rispondenza alle normative – abbiano la capacità di identificare i rischi che esse generano sulla sicurezza del volo e di mitigare tali rischi (Cfr. *La sicurezza del Volo* – Publ. ENAC).

2. Lo *human factor* è la disciplina che si occupa del fattore umano al fine di studiare le modalità con le quali l’uomo agisce nel suo ambiente lavorativo, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza delle operazioni. Secondo la definizione formulata dall’ICAO – *International Civil Aviation Organization*: “I fattori umani hanno come oggetto di studio le persone, mentre espletano le loro mansioni, il loro inserimento nell’ambiente di lavoro inteso in senso fisico ed interpersonale, il loro rapportarsi agli strumenti di lavoro ed alle procedure cui attenersi. L’obiettivo di tale ricerca è il perseguire sicurezza ed efficienza” (Cfr. ICAO – circolare n. 227). E l’esigenza dello studio dello *human factor* deriva da una semplice constatazione: che nella storia dell’aviazione, gli investigatori hanno individuato nell’elemento umano la fonte degli errori che hanno poi causato la maggior parte degli incidenti (Cfr. A. Chialastri, *Cosa è lo human factor?* In *Manuale di volo*, Portale di Cultuta Aeronautica – [www.manualedivolo.it](http://www.manualedivolo.it)).

3. Se è vero che l’aereo resta il sistema di trasporto in asso-

vero è che, soprattutto in aviazione generale, violazioni o indiscipline – intendendosi, di contro, per disciplina “*The ability and willpower to safely employ an aircraft within operational, regulatory, organizational, and common sense guidelines – unless emergency or combat mission demands dictate otherwise*”<sup>4</sup> – occupano una parte purtroppo non marginale degli eventi conclusisi con la perdita dell’aeromobile e il decesso di equipaggi e passeggeri<sup>5</sup>.

Il breve contributo che segue mira allora ad evidenzia-re quali siano le criticità, sotto il profilo strettamente giuridico e procedimentale, che si presentano all’in-ter-no di un Aeroclub di aviazione generale allorquan-do il Presidente si trovi a dover fare ricorso allo stru-mento del processo disciplinare al fine di escludere – *rectius*: radiare – un socio allo scopo di marginalizza-re condotte di indisciplina<sup>6</sup>.

luto più sicuro, la raccolta sistematica dei dati relativi agli incidenti verificatisi nel mondo del trasporto aereo è preziosa per scovare dove si annidano i punti deboli. Dai dati internazionali, risulta la seguente incidenza nelle macrocause di incidenti: 5% condizioni meteo; 11% problemi di controllo del traffico aereo; 11% cause di ordine tecnico/meccanico; 73% fattori umani.

4. La violazione della disciplina di volo deve essere pertanto un atto cosciente e volontario per essere considerato tale. Volare inavvertitamente al di sotto di una quota minima di sicurezza può essere mancanza di abilità e competenza, o mancanza di conoscenza dell’ambiente, ugualmente connotati di *poor airmanship* ma ben diversi da una violazione volontaria e consapevole. Quando la violazione è volontaria e consapevole e non risulta, secondo comune buon senso e coerente interpretazione, da una motivazione più importante del rispetto della norma – cioè da una situazione di emergenza – essa va considerata come infrazione.

5. Cfr. in tale senso SICUREZZA DEL VOLO: LINEE DI INDIRIZZO 2019 – Elaborate dalla Commissione generale dell’Aeroclub d’Italia per lo studio e la diffusione della cultura della sicurezza volo in data 3 maggio 2019 e approvate con delibera commissariale n. 97 del 24 maggio 2019.

6. L’esclusione del Socio è prevista – come si dirà – dall’art. 17 degli Statuti, i quali espressamente prevedono che: “*La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presiden-*

Prendendo quindi le mosse da alcune brevi considerazioni generali riguardo alla disciplina che il codice civile prevede in materia di esclusione di un associato da un'associazione e dal coordinamento che deve necessariamente stabilirsi tra questa disciplina e quella che si rinviene, sul punto, negli Statuti<sup>7</sup> associativi

*te dell'Aero Club locale, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età.*

*Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i soci si prescrivono al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato posto in essere l'ultimo atto integrante le infrazioni stesse.*

*Il Presidente dell'Aero Club locale contesta, dalla conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione può comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia:*

- a) *compiuto atti disonorevoli;*
- b) *mancato ai doveri sociali;*
- c) *compiuto atti di indisciplina di volo;*
- d) *compiuto violazioni sportive;*
- e) *danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club Locale;*
- f) *compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività sociali.*

*La Commissione, se riconosce la responsabilità del socio, infligge le seguenti sanzioni:*

1. *il rimprovero scritto;*
2. *la sospensione fino ad un anno;*
3. *la radiazione.*

*Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*

*L'azione disciplinare nei confronti del Presidente dell'Aero Club locale può essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri.*

*In tal caso i motivi dell'incolpazione saranno trasmessi al Presidente dell'Aero Club d'Italia che li sottoporrà, rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o al Collegio dei Proibiviri dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.*

*Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio dei Proibiviri dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di violazioni di carattere sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di altri illeciti, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.”.*

Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di un altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso dal Presidente dell'Aero Club locale, nella Commissione medesima, in sostituzione del componente incolpato, subentrerà il secondo consigliere più anziano di età.

7. Per chiarezza espositiva va detto che gli Statuti degli Aero Club Federati sono, salvo minime differenze, tutti identici tra loro come conseguenza di quanto previsto dal Regolamento recante Nuovo Statuto Aero Club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero Club Locali Federati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale, n. 116, del 20 maggio 2013. Pertanto, nel

(che, da tale disciplina, appaiono discostarsi), si evidenzierà come, diversamente da ciò che potrebbe sembrare ad una prima lettura, il procedimento disciplinare statutariamente previsto contempla una vera e propria ipotesi di esclusione del socio che, come tale, dovrà però soddisfare non solo i requisiti posti dagli Statuti stessi degli Aero Club ma, anche, quelli di cui all'art. 24, comma 3, del c.c.

\* \* \*

Come noto, dottrina e giurisprudenza sono costanti nel ritenere, nel rapporto associativo esistente tra socio e associazione, una preminenza del carattere contrattualistico e, in particolare, nel considerare l'atto costitutivo dell'associazione alla stregua di un contratto plurilaterale di scopo, per ciò stesso aperto all'adesione di nuovi soci. Di conseguenza si riconosce, in capo al singolo socio, una volta che lo stesso sia stato ammesso al sodalizio, il diritto di continuare a farne parte, di modo che la risoluzione del vincolo contrattuale – rappresentato, appunto, dal rapporto associativo – contro la sua volontà possa avvenire solo (e soltanto) nei casi stabiliti dalla legge (cfr. art. 1372 c.c.), oltre che nelle fattispecie espressamente previste in sede statutaria.

Sul piano normativo l'esclusione è regolata dall'art. 24, comma 3, del c.c. dettato per le associazioni riconosciute – ma, se del caso, analogicamente applicabile, per dottrina e giurisprudenza costanti, pure alle associazioni non riconosciute (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 1991, n. 5192) -, il quale testualmente prevede che “L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi” e che “l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione”<sup>8</sup>.

presente contributo, gli articoli statuari citati fanno riferimento a quelli previsti nello Statuto Tipo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

8. L'Art. 24 c.c., così recita: “La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

*L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.*

*L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.*

Detta disposizione normativa condiziona quindi – in linea di principio – la legittimità di qualsiasi provvedimento di esclusione (*solo*) ad una delibera dell'assemblea e, soprattutto, all'esistenza di *gravi motivi*, ferma poi restando – come pure si dirà – la sindacabilità di tali presupposti in sede giudiziaria ordinaria.

Ciò brevemente premesso, va d'altra parte detto che gli Statuti degli Aeroclub Federati si allontanano da questa disciplina per più profili.

Tralasciando – poiché all'evidenza non integranti casi di esclusione per volontà dell'associazione – l'ipotesi della perdita automatica della qualità di socio per decadenza (art. 5, comma 1) come conseguenza del mancato pagamento del contributo associativo annuale entro il termine pattuito (art. 3, comma 4) e l'ipotesi delle dimissioni volontarie (art. 5, comma 1), viene invece in rilievo – ai nostri fini – la terza ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 1, degli Statuti degli Aeroclub Federati: e vale a dire, quella della *radiazione* dall'associazione. Tale ipotesi, infatti, integra – seppure nelle forme di un procedimento disciplinare – un'esclusione dell'associato per volontà dell'ente, differenziandosi tuttavia da quella prevista dall'art. 24, comma 3, c.c. per il fatto che alla stessa conseguono effetti addirittura più ampi rispetto a quelli propri di una semplice esclusione.

Come infatti chiariscono gli Statuti, tale sanzione comporta – una volta che il provvedimento sia passato in giudicato – (addirittura) il divieto di associazione successiva presso altro Aero Club Federato, Ente aggregato e Associazione benemerita dell'Aero Club d'Italia (art. 5, comma 2, dello Statuto)<sup>9</sup>.

*Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.*

9. Sulla base di quanto ora evidenziato, si può dunque sin d'ora concludere che la disciplina che lo Statuto da riserva alla specifica ipotesi della radiazione intende apportare una specifica deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 24, comma 3, c.c. per l'esclusione dell'associato.

Come si desume infatti sia dal citato art. 5, sia dal successivo art. 17 dello Statuto – che, nel disciplinare dettagliatamente il procedimento di fronte alla Commissione permanente di disciplina, contempla in modo espresso la radiazione come una, ed anzi come la più grave, sanzione che possa essere inflitta dalla Commissione medesima a seguito di infrazioni del socio – le deroghe che lo Statuto apporta rispetto alla disciplina codicistica consistono, nell'ordine: (i) nell'attribuire la competenza relativa all'emissione del provvedimento di esclusione ad un organo diverso dall'assemblea (nella specie, la Commissione Permanente di Disciplina); (ii) nello specifi-

Così posta la questione, risulta allora a maggior ragione necessario interpretare l'art. 17, comma 5, dello Statuto – nella parte in cui disciplina la *radiazione* come *specifica ipotesi di esclusione dell'associato* – coordinandone il contenuto con la previsione generale di cui all'art. 24, comma 3, c.c. che richiede per la radiazione – *rectius*: per l'esclusione – di un socio il ricorrere, appunto, di "*gravi motivi*"<sup>10</sup>. È infatti sulla base di

care determinate mancanze o infrazioni quali possibili cause giustificatrici della sanzione della radiazione; (iii) nel prevedere la possibilità di un ricorso contro il provvedimento di fronte ad un organo interno (nella specie, il Collegio dei Proibiviri); (iv) nell'omettere la previsione espressa della ricorribilità del provvedimento di fronte all'autorità giudiziaria. E se così è – come in effetti è – si tratta allora di brevemente verificare – nell'ottica di una possibile impugnazione da parte del Socio escluso della decisione adottata dalla Commissione Permanente di Disciplina – se la disciplina statutaria possa validamente derogare, o non, rispetto a ciascuno di questi punti, la norma generale di cui all'art. 24, comma 3, c.c. La risposta, almeno limitatamente ai primi tre punti, è senz'altro positiva. Se è infatti pacifica la possibilità di prevedere statutarmente specifiche infrazioni – salvo quanto si dirà *infra* riguardo al presupposto della gravità, ove esse fondino un provvedimento di esclusione – deve parimenti ammettersi la possibilità di attribuire il potere di escludere l'associato ad un organo diverso dall'assemblea, dal momento che ciò non sembra di per sé in contrasto con l'esigenza di tutela della posizione del singolo. È vero, infatti, che in questo modo viene meno la collegialità della decisione, che sola può assicurare la piena democraticità della stessa, ma va anche detto che l'assenza di collegialità non riduce di per se stessa la tutela dell'associato, se a quest'ultimo viene comunque riconosciuta la possibilità sindacare in sede giudiziale la scelta fatta dall'organo competente (ed in tale senso: *cf.* Cass. n. 6725 del 1988 e n. 3490 del 1969; ma, in senso opposto, con riferimento alle associazioni riconosciute: *cf.* Cons. Stato, Sez. I, n. 1834 del 1967).

Ugualmente dicasi con riferimento alla previsione di un ricorso interno contro il provvedimento di esclusione (nella specie, il Collegio dei Proibiviri), senz'altro possibile là dove, tuttavia, non precluda – in principio – il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria (*cf.* App. Torino, 10 febbraio 1983).

Con la conseguenza che unica previsione inderogabile – viceversa nulla per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. – resta quella secondo la quale lo Statuto non possa stabilire la possibilità di esclusione in assenza di "*gravi motivi*".

10. Viceversa, dovrebbe necessariamente concludersi per la nullità della clausola per illiceità della clausola per contrarietà a norma imperativa. È quindi giocoforza ritenere, secondo un principio di conservazione del contratto: a) in primo luogo, che l'art. 17, comma 4, li dove elenca determinate mancanze dell'associato come cause che possono giustificare la sanzione disciplinare della radiazione, vada inteso nel senso che tali mancanze devono, ai fini di fondare la decisione di radiazione (*rectius*: esclusione), in ogni caso rivestire il carat-

tale parametro che andranno valutate le ipotesi pattizamente previste dall'art. 17 della norma statutaria.

\* \* \*

A questo particolare riguardo, si deve evidenziare come l'espressione "gravi motivi" esprima un concetto relativo ed elastico che impone prima di ogni altra cosa una valutazione di *proporzionalità* tra la condotta e l'entità della lesione posta in essere dall'associato e la radicalità della sanzione (l'esclusione/radiazione, appunto) comminata dall'associazione di appartenenza.

E in proposito, va allora detto che giurisprudenza e dottrina hanno nel tempo cercato di dotare di contenuto precettivo il (generico, invero) dettato dell'art. 24, comma 3, c.c., facendo riferimento, in primo luogo, al generale dovere di collaborazione tipicamente gravante sui soci all'interno e nei confronti dell'associazione, essendo tale obbligo insito nel contenuto legale dell'accordo associativo (D'Arezzo, *Nota a Tribunale di Milano del 3 ottobre 1995*, in *Le Società*, 1996, 5, p. 544 e ss.).

In particolare, è stato osservato che risultano adempimenti imprescindibilmente riconducibili al suddetto obbligo di collaborazione – che, se violati, sono quindi considerati "grave motivo di esclusione" – oltre al pagamento (regolare, oltre che tempestivo) dei contributi associativi (unica ipotesi – come visto – espressamente contemplata dagli Statuti degli Aeroclub Federati, peraltro come causa di decadenza automatica), anche l'obbligo di attenersi alle decisioni e indicazioni degli

tere della *gravità*, inderogabilmente richiesto dal citato art. 24, comma 3, c.c., integrando dunque i "gravi motivi" previsti dalla disposizione di legge; b) e che, in secondo luogo, il silenzio della norma statutaria, e in particolare dell'art. 4, riguardo all'ammissibilità del ricorso giudiziale contro il provvedimento di esclusione, debba essere inteso non come una volontà di deroga alla disciplina di legge, ma tutt'altro, nel senso di un implicito rinvio, in essa contenuto, alla disciplina dell'art. 24, comma 3, c.c. che deve intendersi sul punto, dunque, non derogata e pienamente applicabile.

In sintesi. Dal necessario coordinamento tra la disciplina della Statuto e quella sancita nel codice civile, si deve concludere che, nel caso di specie, l'associazione può legittimamente giungere all'esclusione dell'associato dall'associazione attraverso le forme del procedimento disciplinare delineato dall'art. 17 dello Statuto e, in particolare, può in quella sede pervenire ad un provvedimento di radiazione dell'associato. Ciò, tuttavia, alla duplice condizione che: (i) tale decisione sia *adeguatamente motivata* sul piano tecnico/operativo con l'indicazione di precise mancanze dell'associato rientranti tra quella assunte come possibili cause di sanzione dal medesimo art. 17 e (ii) che tali mancanze sino specificamente qualificabili come "gravi motivi".

organi direttivi dell'associazione, quello di osservare gli obblighi imposti dallo Statuto e dal Regolamento dell'associazione (Cfr. *Fusi*, Nota a Tribunale di Roma, 10 novembre 2001, in *Le Società*, 2002, 6, p. 719 e ss.) e – ciò che appare più calzante ai nostri fini – quello di conformarsi alla c.d. "disciplina interna" dell'ente di appartenenza.

E se così è – come in effetti è – va allora detto che l'art. 17 dello Statuto sembra fare particolare riferimento proprio a quest'ultima ipotesi – tipica delle associazioni a stampo politico, ma analogicamente applicabile anche al caso che ci riguarda –, lì dove – nell'individuare le ipotesi previste quali presupposti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari e, specificamente, anche della sanzione della radiazione – stabilisce che il Socio debba, tra l'altro, astenersi dal compiere (*gravi*) atti di "indisciplina di volo", sì da non turbare "l'ordinato svolgimento delle attività sociali" e, conseguentemente, non "danneggiare l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club". È da ritenere, infatti, che con tale disposizione lo statuto stia concorrendo a tratteggiare e definire proprio tale obbligazione di "disciplina interna".

E a rafforzare il quadro ora tratteggiato, si aggiunga poi che i Regolamenti interni degli AeC (a ulteriore integrazione delle previsioni statutarie già approvate dall'AeCI) di norma espressamente prevedono (e comunque ribadiscono) come il pilota sia "tenuto ad osservare scrupolosamente le regole generali del volo" così come "le norme e procedure previste dal codice della Navigazione Aerea, dei Regolamenti e Disposizioni normative.", con la conseguenza che ogni violazione di tali ultime norme costituirà – di per se stessa – ipotesi di "indisciplina di volo"<sup>11</sup>.

\* \* \*

Così ricostruito e coordinato il quadro *normativo e statutario* di riferimento, appare allora ragionevole ritenere che non solo un *singolo* episodio di indisciplina di volo ma anche, più in generale, *l'insieme delle condotte* tenute dal socio, ancor più se delle stesse se ne possa considerare il carattere di *ricorrenza* e la

11. Sotto il profilo definitorio, infatti: "Rappresenta il tradizionale approccio all'errore, nel quale l'individuo è considerato come causa dell'incidente, assumendo che l'errore è il risultato di negligenza, disattenzione, imperizia, azzardo, in poche parole, indisciplina di volo. Comporta, come deterrente e/o conseguenza, l'intervento disciplinare punitivo" (*Sicurezza del Volo*, Bollettino 1/2013)



recidività, ben potrebbero nel loro insieme – là dove delle stesse se ne evidenziasse, sotto il profilo tecnico, il carattere di grave violazione delle normali regole di condotta e prudenza (così come pure espressamente richiamate da Statuto e Regolamento) – costituire (indisciplina di volo e dunque) violazione della c.d. “disciplina interna” dell’associazione idonea a turbare “l’ordinato svolgimento delle attività sociali” e, in ultima ipotesi, a “danneggiare l’immagine dell’Aeroclub”, integrante quei gravi motivi che l’art. 24 c.c. (così come interpretato dalla giurisprudenza formatasi sul punto e inizialmente ricordata) richiede per addivenire all’esclusione del socio.

Vero questo, sui medesimi presupposti – a maggior ragione in considerazione del fatto che rispetto all’esclusione permarrebbe solo un giudizio di proporzionalità ma non di gravità – ben potrebbe fondarsi l’eventuale (minor) sanzione della *sospensione*, pure prevista dall’art. 17, comma 4, n. 2, dello Statuto.

\* \* \*

Passando ora all’analisi del profilo strettamente procedurale, la sanzione dovrà essere deliberata – si noti bene – non in sede assembleare – e dunque (non, come apparirebbe necessario a una prima lettura) ai sensi dell’art. 9, lett. c)<sup>12</sup>, dello Statuto, da leggere in combinato disposto con gli artt. 10<sup>13</sup> e 13<sup>14</sup> del medesimo – bensì ad esito appunto del procedimento alternativamente previsto dall’art. 17 dello Statuto.

In particolare, limitatamente alla infrazioni compiute all’interno del “(...) termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato posto in essere l’ultimo atto integrante le infrazioni stesse” (Art. 17, comma 2, Statuto), il Presidente dell’Aero Club dovrà procedere con il

12. L’Art. 9 prevede che “L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Aero Club locale. L’Assemblea è convocata in sessione ordinaria: a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione concernente le attività svolte nell’anno precedente; b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l’anno successivo; c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo; d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente dell’Aero Club locale, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti scelti tra i soci, muniti di adeguata qualificazione”.

13. L’Art. 10 così recita “L’Assemblea è, altresì, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o, su richiesta motivata e corredata da ordine del giorno, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.”.

14. L’art. 13 disciplina la composizione del Consiglio Direttivo.

“contestare gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni”. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione – composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età – ben potrebbe quindi comminare nei confronti del Socio – sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevuta – le sanzioni previste che, oltre all’esclusione (*rectius*: la radiazione), sono anche il *rimprovero scritto* e la *sospensione fino ad un anno* (Art. 17, comma 4, Statuto).

Ciò detto, va poi sottolineato che seppure lo Statuto preveda esclusivamente che “Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia, se trattasi di violazioni di carattere sociale” nel termine di “novanta giorni dalla notifica del provvedimento” (Art. 17, comma 8, Statuto) e che “La decisione del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Giustizia Federale è provvedimento definitivo” (art. 18, comma 4, Statuto), dal necessario coordinamento esistente tra la norma statutaria e quella codicistica<sup>15</sup> bisogna dedurre che permanga invece in capo al socio la legittimazione a ricorrere, “entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione”, anche all’autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere l’eventuale annullamento della delibera e, quindi, la riammissione all’interno del sodalizio<sup>16</sup>.

15. L’art. 23 c.c. così infatti recita: “Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima..

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall’autorità governativa”.

16. Si è infatti chiarito che “L’art. 23 c.c., che regolamenta specificatamente l’annullamento e la sospensione delle deliberazioni assembleari delle associazioni, deve ritenersi applicabile anche alle deliberazioni di tutti gli organi collegiali che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati. Diversamente, atteso che non esiste alcuna normativa specifica che prevede l’impugnabilità della deliberazione di un organo amministrativo, l’associato che lamenta lesione ai propri diritti soggettivi sarebbe privo di tutela solo perché l’atto che si assume lesivo promana da un organo diverso dall’assemblea.” (Tribunale Roma sez. III 09 marzo 2011, n. 5106).

In tale caso, l'autorità giudiziaria provvederebbe ad accertare se l'esclusione sia stata deliberata nel pieno rispetto delle *regole procedurali* al riguardo stabilite dalla legge e dallo Statuto (*i.e.*, nella specie, in cui lo Statuto deroga alla competenza dell'assemblea, il rispetto della procedura disciplinare di cui all'art. 17), ma, anche, a verificare (non l'*opportunità*, ma) la *legittimità sostanziale* della delibera, nel senso, cioè, di verifica della effettiva esistenza del fatto posto alla base della esclusione e *proporzionalità* della sanzione in ragione della *gravità* del fatto stesso (*cf.* Cass. Civ. Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907).

Per completezza, va infine sottolineato che, pendente il giudizio di impugnazione – per giurisprudenza pacifica, oltre che per dettato statutario (art. 18, comma 2, Statuto) – la delibera di esclusione adottata rimarrebbe, nelle more, pienamente valida ed efficace, salvo semmai l'esperimento vittorioso – ma dal risultato tutt'altro che scontato – di un separato ricorso (di natura cautelare) *ex* art. 23, comma 3, c.c.<sup>17</sup>

Inoltre, una volta escluso – ma ciò vale anche in pendenza di giudizio – l'ex-socio non potrebbe comunque “ripetere i contributi già versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione” (*cf.* art. 24, comma 4, c.c.).

17. Sul punto, si è precisato che “La sospensione delle delibere invalide adottate dalle associazioni non riconosciute non può essere proposta attraverso un ricorso “ante causam” *ex* art. 700 c.p.c., in quanto può essere richiesta solo dopo l'instaurazione del giudizio di merito di annullamento della delibera, come previsto espressamente dall'art. 23 comma 3 c.c.” (Tribunale Roma, sent. 20 maggio 2003) e, in ordine ai gravi motivi per addivenire alla sospensione, che “premesse che, nell'ambito di associazioni non riconosciute, l'immotivata cessazione del rapporto con uno degli associati costituisce condotta arbitraria, e come tale illegittima, tale cessazione potendo invece conseguire solo a motivato ed esplicito provvedimento di esclusione assunto con delibera assembleare, può concedersi la misura cautelare della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora sussistano le suddette circostanze” (Trib. Milano, 3 ottobre 1995, in *Società*, 1996, p. 543 ss., con nota di D'Arezzo).